



COMUNE DI BUSSI SUL TIRINO

Provincia di Pescara

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta in data : 04/11/2014		Atto n. 99
Oggetto:	ATTO TRANSATTIVO TRA COMUNE DI BUSSI/COCI ANTONIO	

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno QUATTRO, del mese di NOVEMBRE, con inizio alle ore 13:00 nell'Ufficio del Sindaco del Comune di Bussi sul Tirino, convocata per disposizione verbale del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone appresso elencate:

	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Partecipazione</i>
1	LAGATTA SALVATORE	SINDACO	Presente
2	DI CARLO SONIA MARIA	VICE SIND.	Presente
3	LANEVE DIEGO	ASSESSORE	Assente

Presenti: 2 - Assenti: 1

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune Dott. Ernesto Amato D'andrea

Assume la Presidenza della seduta il SIG. LAGATTA SALVATORE nella sua sopra specificata qualità di SINDACO. Constatata la validità il Presidente dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267.

<p>VISTO: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.</p> <p>Bussi Sul Tirino, li 04-11-2014</p> <p align="center">IL RESPONSABILE DELL'AREA F.to DOTT. ERNESTO AMATO D'ANDREA</p>	<p>VISTO: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.</p> <p>Bussi Sul Tirino, li 04-11-2014</p> <p align="center">IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA F.to RAG. DELL'ISOLA ROSALIA</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREMESSO che:

- il Sig. Antonio Coci con ricorso *ex art.* 414 c.p.c., adiva il Tribunale di Pescara ai fini della condanna del Comune di Bussi al pagamento di somme connesse al suo pregresso rapporto di lavoro e per la condanna alla pubblicazione della sentenza quale forma di riparazione in forma specifica dei pregiudizi ivi descritti;
- in tale giudizio, si costituiva il Comune convenuto, contestando integralmente le avverse pretese;
- le parti, anche innanzi al Giudice, hanno discusso sulla possibile conciliazione della lite e su ogni questione connessa al rapporto di lavoro tra loro instaurato;

- è intenzione delle parti conciliare la presente controversia e porre fine a qualsiasi motivo di

contenzioso del lavoratore e a qualsiasi pretesa che egli vanti e che, comunque, possa attivare in ragione,

via diretta o in via indiretta, per effetto del rapporto intercorso nei riguardi dell'ente e nei riguardi di

chiunque abbia operato per esso;

VISTI n. 2 pareri comunicati al Sindaco dall'Avv. Speciale Valerio, legale di questo Comune (Nota prot. n. 4034 del 20.06.2014 e 7174 del 31.10.2014), dai quali è emerso che a seguito di un'ulteriore rivalutazione della vicenda processuale si ritiene che la definizione in via transattiva della controversia con il conferimento al Sig. Coci Antonio della somma pari ad Euro 8.000,00 a titolo di danno non patrimoniale sia opportuna per il Comune di Bussi sul Tirino, in quanto un'eventuale sentenza negativa per il lavoratore in 1° grado, lo stesso intenderebbe far valere i suoi diritti in appello e anche in Cassazione, ciò comporterebbe, per il Comune, la necessità di costituirsi in giudizio e di sostenere ulteriori spese legali, che certamente avrebbero una consistenza superiore alla somma erogata transattivamente all'ex dipendente in parola;

RAVVISATA la sussistenza dell'interesse dell'Ente ad evitare il rischio di ulteriore esborso di somme derivante dal prolungarsi della controversia in oggetto;

VALUTATI, infine, i più recenti orientamenti giurisprudenziali della Corte dei Conti in materia di transazioni giudiziali da parte degli Enti Pubblici secondo cui *“la scelta se proseguire un giudizio o addivenire ad una transazione e la concreta delimitazione dell'oggetto della stessa spetta all'Amministrazione nell'ambito dello svolgimento della ordinaria attività amministrativa e come tutte le scelte discrezionali non è soggetta a sindacato giurisdizionale, se non nei limiti della rispondenza delle stesse a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa. Uno degli elementi che l'ente deve considerare è sicuramente la convenienza economica della transazione in relazione all'incertezza del giudizio, intesa quest'ultima in senso relativo, da valutarsi in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa e ad eventuali orientamenti giurisprudenziali”* (Corte dei Conti, sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, Delibera n. 344/2013/SRCPIE/PAR);

PRESO ATTO della disponibilità già manifestata del Sig. Coci Antonio a porre fine al contenzioso in corso;

VISTA la nota a firma del Sindaco (prot. n. 7177 del 31.10.2014), con la quale si è ritenuto opportuno prendere atto ed aderire in pieno ai pareri espressi dall'Avv. Speciale Valerio come contenuti nelle note sopra richiamate al fine di definire in via transattiva la controversia in oggetto, alle condizioni come di seguito indicate:

"L'importo netto di Euro 8.000,00 che verrebbe conferito al Sig. Coci a titolo di danno non patrimoniale così come concordato tra le parti, dovrà essere previsto nell'atto transattivo che verrà erogato in n. 3 rate, così ripartite:

1° rata Euro 2.500,00 entro il 30 novembre 2014;

2° rata Euro 2.500,00 entro il 30 giugno 2015;

3° rata Euro 3.000,00 entro il 30 novembre 2015";

VISTO l'allegato Schema di Atto Transattivo e ritenuto meritevole di approvazione, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell' art.48 del D.lgs n. 267/2000;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Segretario Comunale e dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell' art. 49 del D.lgs n. 267/2000;

Ad Unanimità dei voti legalmente resi

DELIBERA

1. Di dare mandato al Prof. Avv. Valerio Speciale, nella sua qualità di procuratore e difensore del Comune di Bussi nel giudizio promosso dal Sig. Coci Antonio dinanzi al Tribunale di Pescara, di conciliare la controversia identificata con il numero di Ruolo Generale R.G. 1633/12, alle condizioni di cui alla delibera di G.M. n. 64 del 23.05.2014, esecutiva;

2. Di Approvare lo Schema di Atto Transattivo/Verbale di conciliazione alle condizioni e patti ivi contenuti, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

3. Di Dare atto che lo schema di atto transattivo di cui al punto 2) è valido e se ne autorizza la sottoscrizione per il contenzioso in essere dinanzi al Tribunale di Pescara, come in descritti in narrativa;

4. Di Autorizzare il Sindaco pro-tempore alla sottoscrizione dell'atto transattivo/Verbale di conciliazione nell'udienza prevista in data 6 novembre 2014 dinanzi al giudice titolare delle cause in essere;

5. Di Trasmettere la presente deliberazione, in elenco, ai capigruppo consiliari contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, ai sensi dell'art. 125 del D.lgs n. 267/2000;

6. Di dichiarare il presente atto, con separata votazione (favorevoli n° 3) immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del DL.gs. n. 267/2000;

TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE UNICO DEL LAVORO
VERBALE DI CONCILIAZIONE

All'udienza del 6 novembre 2014, innanzi al Giudice, Dr. F. Di Pietro, nel procedimento con **R.G. 1633/12** sono presenti:

- il Sindaco del Comune di Bussi, Sig. Salvatore Lagatta, assistito dall'Avv. Giuseppe Cannati, in sostituzione del Prof. Avv. Valerio Speciale;
- il Sig. Antonio Coci, assistito dall'Avv. Adriano Chiulli.

PREMESSO

quanto segue:

- il Sig. Antonio Coci con ricorso *ex art.* 414 c.p.c., adiva il Tribunale di Pescara ai fini della condanna del Comune di Bussi al pagamento di somme connesse al suo pregresso rapporto di lavoro e per la condanna alla pubblicazione della sentenza quale forma di riparazione in forma specifica dei pregiudizi ivi descritti;
- in tale giudizio, si costituiva il Comune convenuto, contestando integralmente le avverse pretese;
- le parti, anche innanzi al Giudice, hanno discusso sulla possibile conciliazione della lite e su ogni questione connessa al rapporto di lavoro tra loro instaurato;
- è intenzione delle parti conciliare la presente controversia e porre fine a qualsiasi motivo di contenzioso del lavoratore e a qualsiasi pretesa che egli vanti e che, comunque, possa attivare in ragione, via diretta o in via indiretta, per effetto del rapporto intercorso nei riguardi dell'ente e nei riguardi di chiunque abbia operato per esso;
- il Sig. Coci, a questo punto, viene espressamente edotta dal Giudice del carattere vincolante delle sue rinunzie, che abbiano ad oggetto diritti inderogabili derivanti da legge e da contratto collettivi, anche ai sensi dell'art. 2113, ultimo co., cod. civ..

Tanto premesso, le parti

CONVENGONO

quanto segue.

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
2. Senza alcun riconoscimento delle avverse pretese, solo al fine di prevenire il rischio della lite e pur ribadendo ogni contestazione, il Comune di Bussi offre al Sig. Antonio Coci la somma netta di euro 8.000,00 (ottomila/00), a chiusura definitiva e transattiva di ogni questione e a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, da corrisondersi in tre rate: la prima di euro 2.500,00 entro il 30 novembre 2014, la seconda di euro 2.500,00 entro il 30 giugno 2015 e la terza di euro 3.000,00 entro il 30 novembre 2015.
3. Il Sig. Antonio Coci accetta la somma di cui al precedente punto 2 il titolo, le modalità di pagamento e quant'altro ivi indicato. Inoltre, egli rinunzia all'azione e agli atti del presente giudizio e il Comune accetta tali rinunzie.
4. Il Sig. Antonio Coci, ferma restando la corresponsione della somma di cui al precedente punto 2, rinuncia nei riguardi del Comune a qualsiasi diritto, eccezione o ragione che vanti e che possa vantare, per effetto di quanto rappresentato nel presente giudizio e comunque in relazione al suo intercorso rapporto, anche se solo in via occasionale o indiretta.
5. Inoltre il lavoratore, fermo restando quanto indicato nel precedente punto 2, rinuncia a qualsiasi diritto,

eccezione o ragioni che possa vantare anche nei riguardi chiunque abbia operato per il Comune, prima o nel corso della odierna controversia, relativamente a fatti e circostanze che attengono, anche solo in via occasionale o indiretta, il suo pregresso rapporto di lavoro e l'odierna controversia.

6. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il Sig. Antonio Coci rinuncia a qualsiasi risarcimento del danno (per equivalente e in forma specifica), ivi compresi il risarcimento da *mobbing*, da demansionamento, da vessazioni, da perdite previdenziali, da prestazioni lavorative usuranti e così via, anche se si tratti di danni patrimoniali o non patrimoniali (moralì, all'immagine, alla vita di relazione, alla propria integrità psicofisica, alla propria reputazione, alla professionalità, alle progressioni di carriera ecc.); rinuncia a qualsiasi somma, a qualsiasi differenza retributiva e a qualsiasi indennità che possano riguardare il suo inquadramento, le mansioni espletate, i rischi inerenti la sua prestazione, le progressioni orizzontali e verticali, il computo di eventuali differenze sui trattamenti differiti, il coordinamento di altri lavoratori, ferie, permessi ecc.

7. Le spese legali devono intendersi integralmente compensate e i procuratori delle parti firmano il presente verbale per rinuncia alla solidarietà prevista dalla legge professionale.

8. Le parti dichiarano che le rinunzie espresse nei punti 4 e 5 sono le une indipendenti dalle altre e che la invalidità o inefficacia delle une non inficia la validità ed efficacia delle altre.

Per il Comune di Bussi, Sig. Salvatore Lagatta

Avv. Giuseppe Cannati per Prof. Avv. Valerio Speciale

Sig. Antonio Coci_____

Avv. Adriano Chiulli_____

Il Giudice_____

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to SIG. LAGATTA SALVATORE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT. ERNESTO AMATO D'ANDREA

SI DISPONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

- venga posto in pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune e ivi resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000.
- venga comunicata ai Signori Capigruppo Consiliari mediante inserimento in apposito elenco, a norma dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Bussi Sul Tirino, li 06-11-2014

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT. ERNESTO AMATO D'ANDREA

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata in data odierna per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 2009 n. 69) e inviata ai Capigruppo Consiliari il 06-11-2014.

Bussi Sul Tirino, li 06-11-2014

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

F.to MELCHIORRE NADIA

Il sottoscritto Segretario Generale

DICHIARA

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 04-11-2014 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ per decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.

Bussi Sul Tirino, li 04-11-2014

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT. ERNESTO AMATO D'ANDREA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Bussi Sul Tirino, li 06-11-2014

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. ERNESTO AMATO D'ANDREA